



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 aprile 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario - relatore
Germano MARCELLI	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, così

come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2022/2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTA la deliberazione n. 18/2025/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2025, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 15/2026/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2026, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Massimiliano Sutto;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione 2022/2024 e al rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di San Pietro in Cariano (VR), dalla quale emerge la seguente situazione contabile-finanziaria.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

Gli equilibri del rendiconto 2022, in base alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla BDAP, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI COMPETENZA

	Rendiconto 2022
O1) Risultato di competenza di parte corrente	1.777.180,93
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	1.656.559,26
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	1.517.559,26
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	934.341,07
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	450.448,50
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	450.448,50
W1) Risultato di competenza	2.711.522,00
W2) Equilibrio di bilancio	2.107.007,76
W3) Equilibrio complessivo	1.968.007,76

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2022
Fondo cassa	7.612.828,95
Totale residui attivi	1.821.804,03
Totale residui passivi	3.630.066,94
FPV	742.100,36
Risultato contabile di amministrazione	5.062.465,68
Totale accantonamenti	2.034.557,49
<i>di cui: FCDE</i>	<i>1.296.251,53</i>
Totale parte vincolata	681.210,57
Totale parte destinata agli investimenti	355.477,04
Totale parte libera	1.991.220,58

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2022 Accertamenti (a)	Rendiconto 2022 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui (iniziali + riaccertati)	1.305.677,30	482.992,93	36,99%
Tit. 1 competenza	7.793.667,09	7.352.957,28	94,35%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	215.206,60	178.639,95	83,01%
Tit. 3 competenza	1.208.288,06	1.002.914,15	83,00%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	7.612.828,95
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	578.358,24
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-8,57 giorni

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2022
Debito complessivo a fine anno	8.711.742,27

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di San Pietro in Cariano relativamente al bilancio di previsione 2022/2024 ed al rendiconto relativo all'esercizio 2022 ha imposto uno specifico approfondimento con nota istruttoria prot. Cdc n. 9038 del 13 novembre 2025. A riscontro alla suddetta

richiesta, l'Ente ha replicato con propria nota del 2 dicembre 2025, acquisita al prot. Cdc n. 9308 del 3 dicembre 2025, a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione.

3. Si premette che, con riferimento ai precedenti esercizi, questa Sezione ha adottato nei confronti del Comune di San Pietro in Cariano le seguenti pronunce:

- **Rendiconto esercizio 2015, deliberazione n. 338/2018/PRSE**, con la quale la Sezione ha rilevato la non corretta iscrizione del FPV, il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, la mancata iscrizione del fondo contenzioso, il mancato rispetto della tempestività dei pagamenti e la reimputazione di residui mantenuti durante il riaccertamento straordinario;
- **Rendiconto esercizio 2016, deliberazione n. 74/2019/PRSP_PRA**, con la quale la Sezione ha accertato criticità e irregolarità contabili e gestionali suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari (inattendibilità del risultato di amministrazione 2016; assenza del fondo per contenziosi; inosservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost.), richiedendo, conseguentemente, all'Ente l'adozione delle opportune misure correttive, ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, da questi adottate, nei termini di legge, con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 15 maggio 2019 e successivamente riscontrate con **deliberazione n. 186/2019/PRSP_PRA**. Con quest'ultimo atto, la Sezione ha: *“considerato che l'effettività e l'efficacia delle misure richiamate, per loro natura, devono essere necessariamente riscontrate negli esercizi successivi, che pertanto saranno oggetto di attenta verifica nel quadro dei controlli sui questionari inviati dall'Organo di revisione”*; preso atto delle misure complessivamente adottate dall'Ente ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 148-bis, Tuel e, nel contempo, invitato *“in particolare l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta determinazione dei risultati di amministrazione, delle relative componenti da accantonare, vincolare e destinare, sul rispetto della normativa relativa agli equilibri di bilancio, sulla riscossione delle entrate e a operare una puntuale ricognizione del contenzioso, dandone specificatamente atto nella relazione allegata ai documenti programmatori”*, precisando, in proposito, che, sull'attuazione delle misure adottate dal Comune con la richiamata deliberazione consiliare, la Sezione avrebbe vigilato in sede di verifica dei successivi cicli di bilancio;
- **Rendiconto esercizi 2017 e 2018, deliberazione n. 24/2021/PRSP**, con la quale la Sezione ha:
 - *“1. accerta[to] il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2018 e nella trasmissione a BDAP degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché nell'adozione del Piano della Performance in relazione al Bilancio di previsione 2017-2019”*. Richiama[to] l'attenzione dell'Ente sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione e raccomanda[to] all'Ente di porre in essere ogni utile azione per rendere effettivo il rispetto dei predetti termini di legge;
 - *2. rileva[to] la gestione critica dei residui conseguente alla accertata bassa percentuale di riscossione dei residui attivi afferenti ai titoli I e III (rispettivamente*

- del 57,13% e del 36,83% nel 2017 e del 55,24% e del 49,87% nel 2018) nonché alla eliminazione, al 31/12/2018, di una consistente mole di residui passivi per complessivi euro 1.246.875,12, prevalentemente appartenenti al titolo I della spesa, ma soprattutto di residui attivi, per complessivi € 1.310.692,16, di cui € 1.112.452,04 provenienti dal titolo III;
- 3. rileva[to] una percentuale di riscossione a competenza delle entrate afferenti al titolo III non efficiente (pari al 64% sia nel 2017 che nel 2018) nonché una bassa percentuale di riscossione delle entrate, in conto competenza, derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, pari al 9,19% nel 2017 e allo 0% nel 2018;
 - 4. rileva[to] una certa sofferenza in relazione alla riscossione delle entrate stanziata a residui: Titolo, I residui (iniziali + riaccertati), il cui indice si attesta al 57,13% nell'es. 2017 e al 55,24% nell'es. 2018; Titolo III, residui (iniziali + riaccertati), il cui nell'es. 2017 si attesta al 36,64% e nell'es. 2018 al 49,87%;
 - 5. richiama[to], in relazione ai precedenti punti da 2 a 4, tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché [venissero] poste in essere le conseguenti azioni e [venisse] operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno. Per il responsabile dei servizi finanziari ed il revisore dei conti si richiama[vano] gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL;
 - 6. Rileva[to] la mancata corrispondenza tra i dati trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quelli rinvenibili nella banca dati BDAP, per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e l'intervenuta rideterminazione dei saldi di entrambi gli esercizi. Richiama[to] l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta determinazione del saldo di finanza pubblica e alla trasmissione dei conseguenti dati alla BDAP dovendosi rappresentare in questa, risultati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
 - 7. rileva[to] che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 è positivo, si attesta a +29,22 gg per il 2017 ed a + 26,70 gg per il 2018. Richiama[to] l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori;
 - 8. rileva[to] una non corretta registrazione contabile delle somme residue sui mutui concessi in precedenza dalla Cassa DD.PP (posizione n. 4441582/00 per € 212.953,37 e posizione n. 4516827/00 per € 192.245,09), devolute a favore del progetto esecutivo avente per oggetto «Interventi di miglioramento della viabilità in Pedemonte». Dispo[sto] che l'Amministrazione comunale di San Pietro in Cariano dov[esse], per il futuro, provvedere alla corretta registrazione contabile delle predette somme e, nell'immediato, dov[esse] verificare l'impatto delle stesse sul risultato di amministrazione degli esercizi in esame e trasmettere a questa Sezione, entro tre mesi dal ricevimento della presente deliberazione, i risultati della verifica effettuata e, nel contempo, si riserva[va] di monitorare l'evoluzione della fattispecie nell'ambito dei prescritti controlli sui bilanci successivi;
 - 9. rileva[to] la mancata doppia asseverazione, da parte dei rispettivi organi di controllo, della nota informativa in relazione alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Richiama[to] l'Ente

sull'osservanza del principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG. Richiama[to], altresì, l'attenzione dell'Ente sull'attento monitoraggio delle misure di razionalizzazione deliberate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e sui doveri/responsabilità che derivano dalla partecipazione a società;

- *10. accerta[to] che il sistema informativo dell'Ente non consenti[va] di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le sue società partecipate e, in conseguenza, richiama[va] l'attenzione degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate e raccomanda[va] un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali;*
- *11. [deliberato] di riservar[si] il monitoraggio sull'effettiva correttezza degli accantonamenti e dei vincoli/destinazioni dei risultati di amministrazione 2017 e 2018, nell'ambito dei prescritti controlli sui bilanci successivi, nei termini di cui in motivazione;*
- *12. richiama[to] l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario, e degli altri prospetti dimostrativi, nonché alla rappresentazione in essi di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri. Richiama[to] l'Ente sull'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche;*
- *13. richiama[to], infine, l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate: regole la cui violazione reiterata presenta profili di rischio per gli equilibri di bilancio futuri e per il mantenimento di una sana gestione finanziaria anche alle luce del nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153 del TUEL”.*

In conclusione, la Sezione si è riservata *“di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e dei rilievi formulati con la presente deliberazione”.*

- **Rendiconto esercizio 2021, deliberazione n. 192/2025/PRSE**, con la quale la Sezione ha rilevato la mancata valorizzazione del FPV nel bilancio di previsione 2021/2023, raccomandando di riporre particolare attenzione nella formulazione delle previsioni di bilancio, con specifico riferimento alle entrate in conto capitale, dovendo essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti. Ha richiamato, inoltre, l'Ente a adottare ogni misura utile a rendere costantemente efficiente l'attività di riscossione, con particolare riferimento alle entrate di cui al titolo I, II, III e IV, proseguendo a garantire il recupero di entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria e monitorando costantemente l'adeguata quantificazione del FCDE. La Sezione ha rilevato, infine, il mancato rispetto del parametro deficitario P5, indicatore 12.4 (Sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio).

DIRITTO

L'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*. Tale relazione è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti.

L'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'articolo 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qualora le Sezioni regionali della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte medesima i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Pietro in Cariano ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le relazioni sul bilancio di previsione degli esercizi 2022/2024 e sul rendiconto dell'esercizio 2022, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie con le relative deliberazioni riportate in epigrafe.

Dall'esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell'istruttoria condotta non sono emerse irregolarità gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del Tuel. Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, appare opportuno segnalare all'Ente la presenza di irregolarità contabili idonee, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ogni ente territoriale.

Tanto si rappresenta, affinché il Comune destinatario della pronuncia di questa Corte possa assumere misure autocorrettive, di sua esclusiva competenza, idonee ad addivenire al superamento delle criticità segnalate.

Si evidenzia, altresì, che l'esame della Corte è limitato ai soli profili di criticità e irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel bilancio di previsione 2022/2024

Dall'esame della documentazione versata in atti è stata rilevata la permanenza delle criticità evidenziate nel precedente ciclo di controllo con la propria deliberazione n. 192/2025/PRSE, quali la mancata iscrizione del FPV nel bilancio di previsione 2021/2023.

La Sezione, dando atto che alla data di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 le osservazioni contenute nella citata deliberazione non erano ancora note all'Ente, non può che richiamare nuovamente l'attenzione sulla necessità di determinare correttamente il FPV, sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste dai richiamati principi contabili (allegato 4/2, paragrafo 5.4 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118), tanto per la parte corrente che per quella in conto capitale.

2. Criticità nella gestione dei residui

In fase istruttoria veniva accertato che l'ammontare dello *stock* dei residui attivi mantenuti era di € 1.821.804,03 (€ 1.998.870,07 al 31 dicembre 2021), a fronte di residui passivi di € 3.630.066,94 (€ 3.014.123,98 al 31 dicembre 2021).

Dall'analisi dell'anzianità dei residui è emerso, inoltre, che permanevano tra i residui attivi dei titoli I, II, III e IV, rispettivamente, partite datate di € 662.937,61, € 33.512,97, € 72.348,25 ed € 39.863,91. Veniva osservata, in particolare, una scarsa capacità di riscossione dei residui accertati iscritti al titolo I (incidenza del 36,99%, accertamento di € 1.305.677,30 a fronte di un importo riscosso di € 482.992,93).

Con la citata nota di riscontro, il Comune di San Pietro in Cariano ha prodotto un'articolata risposta che viene di seguito sintetizzata, corredata dai prospetti relativi al quadro generale delle entrate iscritte nel rendiconto 2022, approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26 aprile 2023, e al prospetto dimostrativo del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), registrato il 31 dicembre 2022, peraltro, già noti a questa Corte.

Venendo ai contenuti della risposta, l'Ente territoriale ha premesso che la parte prevalente dei residui attivi in parola riguardava la tipologia di entrata 1010100 - imposte e tasse - per un totale di € 1.093.420,57, per i quali si è costituito il relativo FCDE per un importo di € 1.018.529,37, con una percentuale di accantonamento del 93,15%.

Tali residui, relativi a IMU, TASI, TARI, sono stati incassati nel 2023 per l'importo di € 175.714,81 (n.d.r. percentuale di riscossione del 16%) e derivano da una intensa attività di recupero dell'evasione e di riscossione coattiva, avviata dal Comune già a decorrere dal 2020.

Passando all'esame dei residui attivi del titolo III, registrati al 31 dicembre 2022 nella misura di € 277.722,16 (per i quali si è costituito un FCDE di pari entità), nel corso del 2023 sono stati incassati per l'importo di € 123.271,65 (n.d.r. percentuale di riscossione del 44%). Tali residui sono stati sottoposti, nel 2023, a ulteriori verifiche da cui è emerso quanto segue:

- Cap. 30130 *"Proventi per recupero carta e plastica"*, acquisiti nel bilancio del Consorzio e non in quello del Comune, determinandone l'eliminazione per insussistenza, per l'importo di € 72.266,50, in sede di rendiconto 2023;
- Cap. 30203 *"Recupero spese varie effettuate per c/ i.c.s.s."* per € 68.852,12, che l'Ente locale vanta nei confronti dell'ex Istituzione per i servizi sociali, ora Ipab Veronesi, gestita dalla Regione del Veneto, per i quali è in corso un'analisi congiunta per verificarne il definitivo stralcio, a fronte dei debiti di pari ammontare che il Comune presenta nei loro confronti.

In merito alle azioni e alle misure attuate dall'Ente per accelerare l'attività di riscossione e pagamento, con la citata risposta è stato chiarito che: *"L'Amministrazione comunale, a partire dal proprio insediamento, ha adottato una serie di attività per migliorare la velocità di incasso delle proprie entrate. La Giunta comunale, dapprima con la deliberazione nr. 57 del 5 giugno 2020, e poi con le successive deliberazioni, nell'approvare il piano degli obiettivi della performance, dei trienni 2020/2022 e successivi, fino ad arrivare a quello in corso, ha voluto imprimere particolare attenzione al monitoraggio delle entrate, alla loro riscossione e al contrasto dell'evasione tributaria, assegnando obiettivi strategici ai Responsabili di Area. A seguito della reinternalizzazione, a partire dal 2020, del servizio tributi comunali, sono state adottate misure organizzative per bonificare la banca dati comunale, con priorità temporale a quella dell'IMU e della TARI.*

La banca dati dell'Imu, e della TASI per gli anni fino al 2019, è stata aggiornata attivando una parallela collaborazione con l'Area Tecnica Settore Edilizia Privata per la verifica del valore delle aree edificabili. E' stato adottato il regolamento disciplinante le misure

preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Sono aumentate le azioni per il recupero coattivo delle entrate comunali.

A fronte delle attività poste in essere dall'Ufficio tributi comunali, alcuni contribuenti, si sono avvalsi anche dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997, che stabilisce che possa essere posto in essere dal contribuente tale strumento di deflazione del contenzioso se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dell'Ente locale; le entrate da ravvedimento operoso sono state accertate per cassa e rientrano nella riga IMU/TASI di cui alla tabella 48 del rendiconto 2023. (...) Nel 2022, sempre a seguito di attività accertativa dell'evasione IMU TASI TARI, svolta dal personale comunale, sono stati registrati incassi, per recupero evasione, per complessivi € 471.694,92, di cui in conto competenza 2022 per € 186.611,23 e in conto residui attivi per € 285.083,69, come da Rendiconto 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 26/04/2023".

In merito alla riscossione coattiva dei crediti, l'Ente ha poi relazionato: "Si ricorda altresì che, a decorrere dal 2020, con determinazione del Responsabile finanziario n. 316 del 16/06/2020, e poi con atti successivi, è stato affidato il servizio di recupero coattivo delle entrate tributarie ed extra tributarie, ivi incluse le sanzioni per le violazioni al codice della strada, a società iscritte all'Albo ministeriale dei soggetti abilitati, istituito ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

Al fine di rendere possibile l'esame dell'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione, una volta dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, sono stati stralciati dalle scritture finanziarie, ed identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale, indicando il loro ammontare complessivo e per i quali si sono attivate le azioni di recupero mediante procedure coattive".

Venendo all'esame dei debiti mantenuti al 31 dicembre 2022, il Comune di San Pietro in Cariano ha chiarito che: "L'Ente provvede annualmente alla revisione ordinaria dei residui passivi e provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge. Ogni anno provvede alla verifica di cui all'art. 1 co. 859 e seguenti della legge 30/12/2018 n. 145, riscontrando il rispetto dei parametri previsti e pertanto l'assenza dell'obbligo di accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali; a tale riguardo, anche per l'anno corrente, con la deliberazione di Giunta comunale nr. 18 del 12/02/2025 si è preso atto:

1) del rispetto delle condizioni di cui:

- alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2024 (...);*
- al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;*

2) del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge

*n. 145/2018 in materia di riduzione del debito commerciale residuo (...);
3) che l'Ente non deve pertanto provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali per l'anno 2025".*

Il Collegio, preso atto del limitato tasso di riscossione in conto residui del titolo I, evidenzia che un basso indice di realizzazione associato a questa tipologia di entrate espone l'Ente a rischi di inesigibilità. Saggiunge, altresì, che, seppur non possano essere disconosciuti i passi avanti compiuti dal Comune per migliorare il grado di riscossione dei suddetti crediti, debba del pari sottolinearsi come la capacità dell'Ente di acquisire le entrate accertate costituisca la premessa ineludibile per l'impostazione di ogni politica pubblica. Si rimarca, inoltre, come l'effettiva riscossione delle entrate, nonché il loro corretto utilizzo, costituiscano il fulcro su cui poggiano il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e le regole di sana gestione. Parallelamente, non va sottaciuto che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e impositiva, nei limiti previsti dal legislatore, unitamente al conseguente ridimensionamento dell'indebitamento, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata, consentendo di ampliarne il novero e/o di migliorarne la qualità. Da tali principi discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva e la necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta a evitare la prescrizione del credito tributario. Come ricordato dal Giudice delle leggi, compete all'amministrazione territoriale l'onere di preservare l'infettibile canone generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione, entrambi, del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari (cfr. C. cost. sentenza 23 dicembre 2019, n. 288; C. cost. sentenza 10 giugno 2021, n. 120).

Pur dando atto del buon accantonamento riconducibile al FCDE, si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente in merito alla necessità di un attento monitoraggio della riscossione delle entrate testé menzionate, nonché in ordine all'esigenza di avviare ogni opportuna iniziativa volta a evitare la prescrizione dei crediti erariali.

Passando all'esame dei residui attivi del titolo III, la Sezione ritiene che la risposta del Comune non consenta di superare la criticità segnalate, considerata la presenza di poste mantenute al 31 dicembre 2022 che non apparivano connotate, fin dall'origine, dei necessari requisiti di esigibilità, vuoi perché non dovute (cap. 30130), vuoi perché ancora in corso di definizione (cap. 30203).

La Sezione aggiunge che le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale per spiegare la mancata valorizzazione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), non permettono di sciogliere i dubbi esposti in merito alle possibili cause d'incremento, avvenuto in corso d'anno, della massa dei residui

passivi, passati da € 3.014.123,98 registrati al 1° gennaio 2022 a € 3.630.066,94 accertati al 31 dicembre 2022.

A tal proposito, la Sezione richiama l'art. 228, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui *“prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Da ciò deriva che il riaccertamento ordinario dei residui costituisce un'operazione connotata di particolari cautele, il cui criterio guida deve rinvenirsi nella necessità di conservare tra i residui attivi o passivi le posizioni costituenti crediti o debiti civilistici per l'ente locale, eliminando i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non già solo formale. Il Comune, in altri termini, non può limitarsi a verificare l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertarne la effettiva riscuotibilità nonché le ragioni per le quali non è stato introitato in precedenza. Cosicché, ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile, deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito, più correttamente, nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230, comma 5 del Tuel e principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4.2 - del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Analogamente, sul versante della spesa, l'Ente non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico e la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo obbligo di pagare il debitore, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

3. Mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra il Comune e i suoi organismi partecipati

L'Organo di revisione ha dichiarato (cfr. questionario sul rendiconto 2022 - Sezione IV organismi partecipati - punto 19 di pag. 28) che l'informativa allegata al rendiconto risultava corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG. Non di meno, secondo l'Ente, si erano verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra la municipalità e gli organismi partecipati. Conseguentemente, in fase istruttoria, si chiedeva di confermare l'avvenuta circolarizzazione dei crediti/debiti verso le varie partecipazioni, dirette e indirette, confermando l'asseverazione e la conciliazione delle eventuali posizioni, a firma dei rispettivi organi di revisione.

Il Comune ha così replicato ai moniti istruttori: *“Le differenze fra crediti/debiti al 31/12/2022, sono state successivamente superate nel corso del 2023, riportando una situazione di equivalenza al 31/12/2023. Gli enti e le società controllate e/o partecipate dall’Ente hanno provveduto a trasmettere al Comune, ai sensi dell’art. 11, comma 6 lettera j) del D. Lgs. 118/2011, le note di verifica dei crediti e dei debiti risultanti al 31/12/2022, debitamente sottoscritte dai revisori legali, ed il Revisore dei Conti del Comune ha provveduto, in sede di relazione al rendiconto 2022, ad asseverare il suddetto quadro analitico dei crediti e debiti, con proprio verbale nr. 9 del 21 marzo 2023”.*

A supporto di quanto attestato, è stata fornita una tabella di dettaglio per tutti gli organismi partecipati, che si riporta solo nella parte relativa alle due situazioni di mancata conciliazione:

SOCIETA' CONTROLLATE - PARTECIPATE	Credito del Comune v/società	Debito società v/Comune	Diff.nza	Debito Comune v/società	Credito società v/Comune	Diff.nza
	Residui attivi/accertam. pluriennali	Contabilità della società		Residui passivi	Contabilità della società	
Consorzio di bacino Verona Due del Quadrilatero	72.266,50 *	0,00	72.266,50	448,80 **	27.323,58	26.874,78 ***
NOTE: *Accertamento n. 238/2022 cap. 30130 di € 72.266,50 - Proventi attesi da recupero carta e plastica anno 2022. Per quanto attiene il credito comunale di € 72.266,50, il Consorzio di Bacino Vr Due del Quadrilatero, ha successivamente comunicato, con nota prot. 18304 del 03.07.2023, che, con efficacia retroattiva, ovvero dal 2022 tale importo, riferito al riciclo della carta, plastica e similari, viene acquisito nel bilancio consortile e non in quello del Comune, determinandone pertanto l’eliminazione per insussistenza in sede di rendiconto 2023; Fatture emesse dal Consorzio: ** n. 1549/PA del 19.12.2022 per € 448,80 (IVA esclusa), pagata con mandato n. 101 del 25.01.2023 ***n. 1529/PA del 12.12.2022 per € 26.874,78 (IVA esclusa) per Servizio gestore PEF - mese di DICEMBRE -, respinta dalla Responsabile Area 7 Ambiente. Nel Corso del 2023 la situazione contabile fra il Comune e il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero si è definita, tanto da ritornare ad essere riallineata al 31/12/2023, con piena equivalenza delle partite creditorie/debitorie pari a zero.						
Consiglio di Bacino Verona Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,43	11.798,43*
NOTE: * Come da determinazione NRG 461 del 13.07.2022 del Responsabile Area 7 Ambiente, il Comune ha impegnato la somma di € 16.763,16 a titolo di quota associativa 2022, importo già corrisposto al Consorzio di Bacino Verona Nord. L’importo è stato altresì previsto nel PEF 2022/2025 validato dal medesimo Consorzio con propria deliberazione n. 7 del 05.05.2022. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30.05.2022 si è preso atto del medesimo PEF 2022/2025. La differenza di € 11.798,43 discende dalla richiesta del Consiglio di Bacino Verona Nord pervenuta al protocollo comunale in data 15/11/2022 al prot 33328, di corrispondere una quota associativa 2022 di € 28.561,59 anziché di € 16.763,16. Nel corso del 2023 la situazione contabile fra il Comune e il Consiglio di Bacino Verona Nord si è definita, tanto da ritornare ad essere riallineata al 31/12/2023, con piena equivalenza delle partite creditorie/debitorie pari a zero						

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Comune in fase istruttoria, evidenzia, tuttavia, l’importanza di effettuare una tempestiva conciliazione dei rapporti creditori e debitori reciproci con gli organismi partecipati. A tale proposito, si rammenta come la giurisprudenza contabile abbia rimarcato che *“(…) la necessaria riconciliazione delle poste tra ente locale e società è ascrivibile nel quadro di un necessario monitoraggio periodico obbligatorio per verificare il rispetto degli obiettivi e la sostenibilità economica delle attività, che non può prescindere quindi dall’ossequio al canone fondamentale dell’equilibrio simmetrico di bilancio. Esso rientra necessariamente tra gli obiettivi di un controllo dell’ente locale, il quale deve essere naturalmente tanto più incisivo, quanto maggiore sia la quota di partecipazione societaria: e che ovviamente deve articolarsi in diverse forme, con specifiche peculiarità per le società in house (Corte di Giustizia dell’UE, sentenze Teckal, Stadt Halle, e successive), in*

termini significativamente, e particolarmente quanto alle modalità, rilevanti” (Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 142/2025/VSG).

Il Collegio, inoltre, evidenzia che, come autorevolmente rimarcato da questa Corte, “[I]a verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate” e “la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata)” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 2/2016/QMIG).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2022/2024 e al rendiconto 2022 del Comune di San Pietro in Cariano:

- richiama l’attenzione sulla necessità di determinare correttamente il FPV, sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste dai principi contabili generali e applicati (art. 3, comma 1, d.lgs 23 giugno 2011, n. 118), tanto per la parte corrente che per quella in conto capitale;
- rileva un basso tasso di riscossione in conto residui del titolo I, circostanza che espone l’Ente al rischio di possibili inesigibilità dei propri crediti, e raccomanda il costante monitoraggio delle iniziative per incrementare l’efficienza delle riscossioni, pur dando atto del buon accantonamento riconducibile al FCDE;
- rileva la presenza, al 31 dicembre 2022, di residui attivi del titolo III non connotati dei necessari requisiti di esigibilità;
- evidenzia l’incremento, avvenuto in corso d’anno, della massa dei residui passivi, passati da € 3.014.123,98 alla data del 1° gennaio 2022 a € 3.630.066,94 alla data del 31 dicembre 2022;
- rileva la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e due dei suoi organismi partecipati.

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo ConTe, al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione

economico-finanziaria del Comune di San Pietro in Cariano (VR).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Il Relatore

Massimiliano SUTTO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2026.

Il Direttore di Segreteria f.f.

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente